



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 del 30-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:57, presso la Sede virtuale in video conferenza, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SALIERNO MARIA AUSILIA	P	CIUCCHI UMBERTO	P
MUGNAI GIULIA	P	SIMONI CRISTINA	A
VIGNOLINI GIONATA	P	NAIMI LORENZO OMAR	A
CARDINALI ANDREA	P	PITTORI SILVIO	A
ORPELLI LAURA	P	ARCAMONE GIORGIA	A
CECORO FEDERICO	P	CIARI COSTANTINO	A
PICCHIONI DARIO	P	GONNELLI ALESSANDRO	A
FOSSATI SILVIA	P	LAPI SILVIA	P
GABBRIELLI FABIO	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 7.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CARDINALI ANDREA
CIUCCHI UMBERTO

e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si precisa che la seduta è stata svolta in modalità telematica (videoconferenza), ai sensi dell'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 1 del 16 aprile 2020 - RG n. 10.

Si dà atto della presenza dei Consiglieri indicati nell'appello, oltre che degli Assessori Bianchini - Buoncompagni - Cellai - Farini - Poggesi, che sono stati identificati dal Segretario. La piattaforma utilizzata ha consentito la partecipazione alla seduta di tutti i componenti presenti in collegamento simultaneo - con la possibilità di visione degli atti, di intervento nella discussione e dell'espressione del voto palese - nonché l'esercizio delle funzioni di assistenza del Segretario ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il luogo di svolgimento della seduta è convenzionalmente individuato nella sede comunale.

Si dà atto che, rispetto all'appello di inizio seduta, è risultato presente il Consigliere Ciari.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1, lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Considerato che l'art. 1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);"
- 683. che prevede che le tariffe della TARI debbano essere approvate dal Consiglio Comunale e siano divise fra parte fissa della tariffa, che copre i costi fissi, e parte variabile, che copre i costi variabili;

Visto l'art. 1, comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 48 e 96 del 2020 con le quali sono stati approvati rispettivamente le tariffe TARI ed il Piano Finanziario per l'anno 2020;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 24 del 30/08/2014 e ss.mm.ii.;

Richiamata la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato, il quale espone:

- Costo complessivo all'interno del perimetro di Euro 5.713.924,00;
 - Costo complessivo all'esterno del perimetro di Euro 84.109,00;
- per un totale di Euro 5.798.033,00 da cui detrarre:
- Euro 59.170,00 ai sensi del comma 1.4 della determina n.2/RIF/2020;
 - Euro 77.999,00 per utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art.106 del DL n.34 del 2020 e all'art. 39 del DL. n. 104 del 2020;

per un valore da utilizzare per il calcolo della tariffa pari ad Euro 5.660.864,00 di cui Euro 2.848.491,00 parte fissa e Euro 2.812.373,00 parte variabile;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.;"

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Visto il T.U.E.L. del 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/00;

Acquisiti, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Ambiente e il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Udita la discussione relativa all'argomento;

Con n. 10 voti Favorevoli e n. 1 voto Contrario (Ciari), su n. 11 presenti e votanti (in quanto, rispetto all'appello di inizio seduta, risulta presente il Consigliere Ciari), voti resi ed accertati come per legge,

DELIBERA

1) Di stabilire, come da prospetto allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario esaminato in data odierna.

2) Di approvare, come riportato nell'allegato prospetto B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.

3) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario.

4) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.

201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10, lettera e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

6) Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Ielmetti.

**QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere alla determinazione delle tariffe oggetto della presente:

Con n. 10 voti Favorevoli e n. 1 voto Contrario (Ciari), su n. 11 presenti e votanti, voti resi ed accertati come per legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale. Del che è stato elaborato il verbale della seduta che è conservato agli atti del Comune.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Figline e Incisa Valdarno, lì 21-06-2021

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Allegato alla deliberazione n. 46 del 30-06-2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Figline e Incisa Valdarno, lì 21-06-2021

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Allegato alla deliberazione n. 46 del 30-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
f.to **FOSSATI SILVIA**

Il Segretario Generale
f.to **DOTT. ORIGA MASSIMO**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo la decorrenza di giorni (DIECI) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile: **S**

Figline e Incisa Valdarno, li 30-06-2021

Il Segretario Generale
f.to **DOTT. ORIGA MASSIMO**

TARI 2021 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Tariffe utenze non domestiche

Ctg.	Attività	Tariffa al mq parte fissa	Tariffa al mq parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,98	1,66
2	Cinematografi e teatri	1,50	1,57
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta	1,69	1,77
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,63	2,75
5	Stabilimenti balneari	2,18	2,28
6	Esposizioni, autosaloni	1,82	1,89
7	Alberghi con ristorante	5,17	5,42
8	Alberghi senza ristorante	3,87	4,05
9	Case di cura e riposo	4,78	5,00
10	Ospedali	5,53	5,78
11	Uffici e agenzie	4,78	5,00
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,80	2,91
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	3,97	4,16
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,68	4,88
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,80	2,92
16	Banchi di mercato, beni durevoli	5,17	5,40
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,64	3,81
18	Attività artigianali tipo bottehe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,22	3,36
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,10	3,69
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,60	3,03
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,60	2,99
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10,57	16,61
23	Mense, birrerie, amburgherie	14,08	14,69
24	Bar, caffè, pasticceria	14,64	8,32
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,61	7,96
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,61	7,94
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13,76	14,36
28	Ipermercati di generi misti	6,44	6,72
29	Banchi di mercato generi alimentari	21,40	22,33
30	Discoteche, night club	5,95	6,21

Tariffe utenze domestiche

Componenti nucleo familiare	Tariffa al mq parte fissa	Tariffa parte variabile
1	1,12	74,72
2	1,22	134,49
3	1,33	171,85
4	1,43	224,15
5	1,52	268,98
Maggiore di 5	1,60	306,34

Numero Componenti	Numero Utenti	Superficie	KA	KB	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile	ipotesi di calcolo					Gettito teorico	Riduzioni	Gettito previsto
							60 metri	80 metri	100 metri	120 metri	200 metri			
1	3.452	255.518	0,86	1	1,12	74,72	141,92	164,32	186,72	209,12	298,72	544.113,60	61.330,18	482.783,42
2	3.768	339.290	0,94	1,8	1,22	134,49	207,69	232,09	256,49	280,89	378,49	920.692,12	111.707,39	808.984,73
3	2.603	234.116	1,02	2,3	1,33	171,85	251,65	278,25	304,85	331,45	437,85	758.699,83	114.563,80	644.136,03
4	1.811	167.657	1,1	3	1,43	224,15	309,95	338,55	367,15	395,75	510,15	645.685,16	109.396,41	536.288,75
5	713	91.880	1,17	3,6	1,52	268,98	360,18	390,58	420,98	451,38	572,98	331.440,34	43.198,19	288.242,15
6	156	19.281	1,23	4,1	1,60	306,34	402,34	434,34	466,34	498,34	626,34	78.638,64	11.120,14	67.518,50
	12.503	1.107.742										3.279.269,69	451.316,11	2.827.953,58

DESCRIZIONE	CAT	Utenze	Tot. Mq. PF	Tot. Mq. PV	KC	KD	TIA mq PF	TIA mq PV	TIA mq totale	Gettito teorico	Riduzioni	Gettito previsto
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	123	46.191	46.191	0,61	4,5	1,98	1,66	3,64	168.135,24	0,00	168.135,24
Cinematografi e teatri	2	3	1.476	1.476	0,46	4,25	1,50	1,57	3,07	4.531,32	0,00	4.531,32
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	194	67.801	67.801	0,52	4,8	1,69	1,77	3,46	234.591,46	3.761,25	230.830,21
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	22	42.391	42.391	0,81	7,45	2,63	2,75	5,38	228.063,58	31.550,75	196.512,83
Stabilimenti balneari	5	0	0	0	0,67	6,18	2,18	2,28	4,46	0,00	0,00	0,00
Esposizioni, autosaloni	6	22	11.010	11.010	0,56	5,12	1,82	1,89	3,71	40.847,10	0,00	40.847,10
Alberghi con ristorante	7	4	4.196	4.196	1,59	14,67	5,17	5,42	10,59	44.435,64	0,00	44.435,64
Alberghi senza ristorante	8	28	7.278	7.278	1,19	10,98	3,87	4,05	7,92	57.641,76	3.203,55	54.438,21
Case di cura e riposo	9	4	7.390	7.390	1,47	13,55	4,78	5,00	9,78	72.274,20	0,00	72.274,20
Ospedali	10	1	9.220	9.220	1,7	15,67	5,53	5,78	11,31	104.278,20	0,00	104.278,20
Uffici e agenzie	11	195	19.126	19.126	1,47	13,55	4,78	5,00	9,78	187.052,28	2.910,00	184.142,28
Banche, istituti di credito e studi professionali	12	114	10.440	10.440	0,86	7,89	2,80	2,91	5,71	59.612,40	852,63	58.759,77
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri b	13	144	30.592	30.592	1,22	11,26	3,97	4,16	8,13	248.712,96	0,00	248.712,96
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	30	3.026	3.026	1,44	13,21	4,68	4,88	9,56	28.928,56	478,24	28.450,32
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e omb	15	8	1.132	1.132	0,86	7,9	2,80	2,92	5,72	6.475,04	0,00	6.475,04
Banchi di mercato beni durevoli	16	0	0	0	1,59	14,63	5,17	5,40	10,57	0,00	0,00	0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	89	6.007	6.007	1,12	10,32	3,64	3,81	7,45	44.752,15	0,00	44.752,15
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricist	18	48	4.926	4.926	0,99	9,1	3,22	3,36	6,58	32.413,08	0,00	32.413,08
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	31	6.657	6.657	1,26	10	4,10	3,69	7,79	51.858,03	0,00	51.858,03
Attività industriali con capannoni di produzione	20	62	64.926	64.926	0,8	8,2	2,60	3,03	5,63	365.533,38	2.402,79	363.130,59
Attività artigianali di produzione beni specifici	21	143	31.939	31.939	0,8	8,1	2,60	2,99	5,59	178.539,01	3.205,28	175.333,73
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	43	9.390	9.390	3,25	45	10,57	16,61	27,18	255.220,20	8.786,69	246.433,51
Mense, birrerie, amburgherie	23	1	500	500	4,33	39,8	14,08	14,69	28,77	14.385,00	0,00	14.385,00
Bar, caffè, pasticceria	24	61	7.577	7.577	4,5	22,55	14,64	8,32	22,96	173.967,92	2.720,64	171.247,28
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alime	25	49	9.563	9.563	2,34	21,55	7,61	7,96	15,57	148.895,91	13.070,32	135.825,59
Plurilicenze alimentari e/o miste	26	10	1.405	1.405	2,34	21,5	7,61	7,94	15,55	21.847,75	0,00	21.847,75
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	26	1.318	1.318	4,23	38,9	13,76	14,36	28,12	37.062,16	0,00	37.062,16
Ipermercati di generi misti	28	1	6.968	6.968	1,98	18,2	6,44	6,72	13,16	91.698,88	14.044,80	77.654,08
Banchi di mercato genere alimentari	29	2	38	38	6,58	60,5	21,40	22,33	43,73	1.661,74	0,00	1.661,74
Discoteche, night club	30	3	1.143	1.143	1,83	16,83	5,95	6,21	12,16	13.898,88	602,37	13.296,51
Totali		1.461	413.626	413.626						2.917.313,83	87.589,31	2.829.724,52